Pensione Anticipata, ecco i requisiti per il 2018 [Guida]

FONTE:PENSIONIOGGI

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

La Pensione Anticipata

Il dizionario di Pensioni Oggi

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del **solo requisito contributivo** indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

E' stata introdotta a partire dal **1**° **gennaio 2012** dalla Legge Fornero (articolo 24 del <u>decreto legge 201/2011</u>) in sostituzione dal medesimo anno della <u>pensione di anzianità</u> con l'abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza(va) attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal <u>decreto legge 201/2011</u>. Tale meccanismo di disincentivazione **è stato soppresso** in via definitiva con la legge di bilancio per il 2017, si veda infra.

Indice

La Pensione Anticipata nel sistema Retributivo e Misto

La Penalizzazione

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo

La Decorrenza

Disposizioni Eccezionali per i lavoratori dipendenti del settore privato

La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva **al 31 dicembre 1995** (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. *sistema misto*) la prestazione può essere conseguita, **indipendentemente dall'età anagrafica**, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tale requisito contributivo è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della <u>speranza di vita</u> ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016; ed altri 5 mesi dal 1° gennaio 2019).

Pertanto dal 1° **gennaio 2016** e sino al **31 dicembre 2018** il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a **42 anni e 10 mesi** per gli uomini e a **41 anni e 10 mesi** per le donne (cfr: <u>Circolare Inps 63/2015</u>). Dal **1**° **gennaio 2019** il requisito contributivo diventerà pari a **43 anni**

e 3 mesi per gli uomini e **42 anni e 3 mesi** per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2021 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita la cui entità ufficiale non è ancora nota.

Misure per i precoci

A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi). Si rammenta che anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e l'agevolazione in questione è fruibile solo entro un determinato vincolo di bilancio annuo ed in esito ad una particolare procedura di monitoraggio (per ulteriori dettagli sui requisiti e sulle condizioni come modificate dalla legge di bilancio per il 2018 si rimanda a questo apposito approfondimento). L'agevolazione in parola, pertanto, consente agli assicurati di ottenere la pensione anticipata con uno sconto di un anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne rispetto ai requisiti sopra indicati.

Sospensione dell'adeguamento per usuranti e gravosi

La Legge di bilancio per il 2018 ha sospeso il prossimo adeguamento alla speranza di vita (cinque mesi dal 1° gennaio 2019) nei confronti dei lavoratori con: 1) **almeno 30 anni di contributi**; 2) hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per **almeno sette anni negli ultimi dieci** antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (cioè risultano lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni), e; 3) non risultano titolari dell'<u>Ape sociale</u> al momento del pensionamento. Tali soggetti, pertanto, dal 1° gennaio 2019 beneficeranno di uno sconto di **cinque mesi** sui requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata.

La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la *probabile* evoluzione nel corso del tempo dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2016, l'ultimo disponibile.

I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel Sistema Misto				
Anni	Requisito Generale (per le donne un anno in meno)	Lavoratori Addetti A mansioni Gravose o Usuranti** (per le donne un anno in meno)	Lavoratori Precoci in Specifiche Condizioni Meritevoli di Tutela (sia Uomini che Donne) *	
I requisiti esposti sono validi per tutti i lavoratori assicurati presso l'Inps (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi)				
2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	-	-	
2013	42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)	-	-	
2014	42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)	-	-	
2015		-	-	
2016	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	-	-	
2017		42 anni e 10 mesi ²	41 anni (pari a 2132 settimane) ²	
2018				
2019-2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 5 mesi	
2021-2022	43 anni e 6 mesi	43 anni e 1 mese	41 anni e 8 mesi	
2023-2024	43 anni e 7 mesi	43 anni e 2 mesi	41 anni e 9 mesi	
2025-2026	43 anni e 9 mesi	43 anni e 4 mesi	41 anni e 11 mesi	
2027-2028	43 anni e 11 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 1 mese	
2029-2030	44 anni e 1 mese	43 anni e 8 mesi	42 anni e 3 mesi	
2031-2032	44 anni e 3 mesi	43 anni e 10 mesi	42 anni e 5 mesi	
2033-2034	44 anni e 5 mesi	44 anni	42 anni e 7 mesi	
2035-2036	44 anni e 7 mesi	44 anni e 2 mesi	42 anni e 9 mesi	
2037-2038	44 anni e 8 mesi	44 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	
2039-2040	44 anni e 10 mesi	44 anni e 5 mesi	43 anni	
2041-2042	45 anni	44 anni e 7 mesi	43 anni e 2 mesi	
2043-2044	45 anni e 2 mesi	44 anni e 9 mesi	43 anni e 4 mesi	
2045-2046	45 anni e 4 mesi	44 anni e 11 mesi	43 anni e 6 mesi	
2047-2048	45 anni e 6 mesi	45 anni e 1 mese	43 anni e 8 mesi	
2049-2050	45 anni e 8 mesi	45 anni e 2 mesi	43 anni e 10 mesi	

PensioniOggi.it

Gli adeguamenti a partire dal 2021 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2016 (gli adeguamenti definitivi potrebbero risultare inferiori a quelli esposti). 1) Per le donne i requisiti esposti sono inferiori di un anno;
2) a partire dal 1° maggio 2017.

*Lavoro Precoce (dal 1° gennaio 2018) Si tratta dei lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori oi il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; d) sono lavoratori dipendenti che hanno svolto le attività indicate nella tavola sottostante per almeno sette anni negli ultimi dieci anni ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento; ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni).

** Si tratta dei lavoratori con: 1) almeno 30 anni di contributi e; 2) hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose riportate nella tavola sottostante per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni), e; 3) non risultano titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento.

Mansioni Difficoltose o Rischiose (dal 1º gennaio 2018): 1) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) conciatori di pelli e pellicce; 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 9) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; 10) personale non qualificato addetto a servizi di pulizia; 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti; 12) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti; 13) Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; 14) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative; 15) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

La contribuzione - Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (cfr: Circolare Inps 180/2014)

La Penalizzazione

La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una <u>penalizzazione</u> sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al **31.12.2017** dall'articolo 1, co. 113 della <u>legge 190/2014</u> (Cfr: <u>Circolare Inps 74/2015</u>), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della <u>legge 232/2016</u>.

Qui ulteriori informazioni sull'ormai superato meccanismo della penalizzazione.

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo

I lavoratori il cui primo contributo versato è **successivo al 31 dicembre 1995** (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il <u>sistema contributivo</u>) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel <u>sistema retributivo</u> o misto appena citate. Cioè al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018.

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età. Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l'agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).

La Pensione A 63 anni - Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora piu' favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione " effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Anche il requisito anagrafico di 63 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati. Pertanto nel triennio 2016-2018 questo valore è stato incrementato di ulteriori sette mesi diventando pari a **63 anni e 7 mesi** e dal 2019 passerà a **64 anni** e continuerà a seguire nel tempo gli adeguamenti alla speranza di vita Istat. La tavola sottostante riepiloga, quindi, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in parola. Si rammenta che i valori successivi al 2021 non sono ufficiali ma stimati secondo lo scenario demografico Istat 2016. Essi pertanto potrebbero mutare.

I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel sistema Contributivo				
Anni	Requisito Generale (per le donne un anno in meno)	Lavoratori Addetti A mansioni Gravose o Usuranti** (per le donne un anno in meno)	Oppure (sia uomini che donne)*	
I requisiti esposti sono validi per tutti i lavoratori assicurati presso l'Inps (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi)				
2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	-	63 anni	
2013	42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)	-		
2014	42 anni e 6 mesi (pari a 2210	-	63 anni e 3 mesi	
2015	settimane)	-		
2016	,	-		
2017	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	42 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi	
2018				
2019-2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	64 anni	
2021-2022	43 anni e 6 mesi	43 anni e 1 mese	64 anni e 3 mesi	
2023-2024	43 anni e 7 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 4 mesi	
2025-2026	43 anni e 9 mesi	43 anni e 4 mesi	64 anni e 6 mesi	
2027-2028	43 anni e 11 mesi	43 anni e 6 mesi	64 anni e 8 mesi	
2029-2030	44 anni e 1 mese	43 anni e 8 mesi	64 anni e 10 mesi	
2031-2032	44 anni e 3 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni	
2033-2034	44 anni e 5 mesi	44 anni	65 anni e 2 mesi	
2035-2036	44 anni e 7 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 4 mesi	
2037-2038	44 anni e 8 mesi	44 anni e 3 mesi	65 anni e 5 mesi	
2039-2040	44 anni e 10 mesi	44 anni e 5 mesi	65 anni e 7 mesi	
2041-2042	45 anni	44 anni e 7 mesi	65 anni e 9 mesi	
2043-2044	45 anni e 2 mesi	44 anni e 9 mesi	65 anni e 11 mesi	
2045-2046	45 anni e 4 mesi	44 anni e 11 mesi	66 anni e 1 mese	
2047-2048	45 anni e 6 mesi	45 anni e 1 mese	66 anni e 3 mesi	
2049-2050	45 anni e 8 mesi	45 anni e 2 mesi	66 anni e 5 mesi	

PensioniOggi.it

Gli adeguamenti a partire dal 2021 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2016; * A condizione che ci siano almento 20 anni di contributi effettivi (cioè con esclusione della contribuzione figurativa) e l'importo dell'assegno risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.

La Decorrenza

Tutte le prestazioni sopra descritte decorrono **immediatamente** dopo il perfezionamento del requisito contributivo, senza cioè piu' dover attendere quel periodo di slittamento (<u>finestra mobile</u>) che veniva applicato in passato prima della Legge Fornero. Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica **è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente** (<u>qui ulteriori dettagli</u>). Non é, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

^{**} Si tratta dei lavoratori con: 1) almeno 30 anni di contributi e; 2) hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni), e; 3) non risultano titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento.

Dettagli

<u>Circolare Inps 35/2012</u>; <u>Circolare Inps 36/2012</u>; <u>Circolare Inps 37/2012</u>